

Rapporto di minoranza

numero

8061 R2

data

3 ottobre 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

**della Commissione economia e lavoro
sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma
elaborata da Alessandro Speciali e cofirmatari per il Gruppo PLR
"Modifica della Legge sull'apertura dei negozi (Lavorare significa poter
lavorare)"**

1. BREVE ISTORIATO DI UNA LUNGA CONTROVERSIA

Il messaggio alla base dell'ultima modifica della Legge sull'apertura dei negozi (LAN) risale al 2011 quando, sulla scia della liberalizzazione in atto in diversi paesi europei e influenzati soprattutto dalle modifiche apportate dal Governo Monti in Italia, anche in Cantone Ticino inizia un'offensiva per una maggiore estensione degli orari di apertura dei negozi.

Trascorrono tre anni e nel 2014 vengono scritti i due rapporti commissionali, quello di maggioranza a favore delle aperture e quello di minoranza, contrario. In occasione della seduta parlamentare di lunedì 2 giugno 2014 il Gran Consiglio decide di rinviare in Commissione il dossier, affinché la stessa verifichi quali sono i margini di manovra (fattibilità) per subordinare/legare l'entrata in vigore di una legge di polizia in materia di apertura dei negozi all'adozione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale nel ramo del commercio al dettaglio. Il 28 gennaio 2015 il professor Gabriel Aubert ha rassegnato la perizia giuridica che, in estrema sintesi, conclude dicendo che non è possibile per il Canton Ticino subordinare l'entrata in vigore di una legge sugli orari di apertura alla convenzione di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di forza obbligatoria. Sulla base di questo lunghissimo iter, che stando ad un intervento del deputato Caimi¹ ha richiesto trentatré sedute della Commissione della gestione e delle finanze e ventidue della Sottocommissione ad hoc, la maggioranza del Gran Consiglio approva, in data 23 marzo 2015, le modifiche di legge e l'emendamento del deputato Guidicelli, volto a vincolare l'entrata in vigore della legge alla sottoscrizione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. Gli interventi della minoranza commissionale sottolineano come non fosse necessaria questa forzatura giuridica, se ci fosse stata un'autentica volontà politica della maggioranza commissionale e un costruttivo dialogo tra le parti sociali.

In estrema sintesi, le principali modifiche apportate sono:

- estensione delle aperture durante i giorni festivi non parificati alla domenica;
- prolungamento dell'orario di apertura il sabato fino alle 18.30 e dal lunedì a venerdì fino alle 19;
- aumento di una domenica di apertura annuale;

¹ [Verbale GC 23 marzo 2015.](#)

- l'interpretazione di larga parte del Cantone con la qualifica di zona a vocazione turistica e quindi soggetto alle deroghe.

Contro questa decisione viene proposto un referendum, coordinato dal sindacato Unia, che porterà il popolo ticinese ad esprimersi in voto popolare nel 2016, approvando le modifiche con il 59.2% di sì. Ma in virtù dell'emendamento Guidicelli, per l'entrata in vigore occorre attendere la sottoscrizione del CCL, concluso nel 2019 ed entrato in vigore, insieme alla legge, il primo gennaio 2020.

In aggiunta a tutto ciò, a rendere ancora più incerto il quadro giuridico sono rimasti pendenti per quasi due anni quattro ricorsi contro la suddetta legge. A promuovere i ricorsi sono stati il sindacato Unia, un'azienda ticinese e due cittadini privati. Il 26 gennaio 2022 il Tribunale federale ha parzialmente accolto i ricorsi. I giudici hanno ritenuto incostituzionale il legame tra l'entrata in vigore della legge e la sottoscrizione di un CCL nel settore del commercio al dettaglio; tuttavia il Tribunale riteneva eccessivo annullare l'intera legge per un meccanismo legato alla sua entrata in vigore.

Questo lunghissimo e frastagliato iter, per dovere di informazione si specifica che nel presente rapporto è stato soltanto riassunto in alcuni dei suoi punti essenziali, è stato inserito per contestualizzare la delicatezza del tema. Queste controversie durate quasi un decennio spiegano come l'attuale assetto sia figlio di un equilibrio precario, di un consenso ricercato negli anni che ha ponderato con grande attenzione tutti gli aspetti.

2. L'INIZIATIVA, LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLE PARTI SOCIALI

2.1 L'iniziativa

Il 31 maggio del 2021 Alessandro Speziali e cofirmatari del Gruppo PLR hanno presentato un'iniziativa parlamentare in forma elaborata che mira a deregolamentare ulteriormente la legge entrata in vigore il 1° gennaio 2020. In particolare, le richieste di modifica sono le seguenti:

- 1) utilizzare il margine concesso dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (art. 19 cpv. 6) **aumentando da tre a quattro le domeniche** all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza richiedere alcuna autorizzazione;
- 2) **concedere l'apertura delle attività fino alle ore 19.00** (cfr. art. 13 cpv. 1 LAN), posto che la legge in sé mette vincoli sull'orario di apertura soltanto per quanto riguarda il periodo prenatalizio di cui all'art. 13 cpv. 2 LAN;
- 3) **aumentare le superfici da 200 mq a 400 mq** per quanto attiene alle deroghe di legge previste dalla LAN per le località turistiche (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. f) LAN).

2.2 La posizione del Consiglio di Stato

Nel messaggio n. 8061 il Consiglio di Stato esprime una serie di considerazioni di carattere politico e giuridico. Occorre specificare che rispetto a quando è stato scritto il messaggio governativo i ricorsi hanno avuto risposta dal Tribunale federale. Possiamo quindi affermare che oggi il quadro giuridico è ormai consolidato.

Come esposto al punto 1 di questo rapporto, in almeno due passaggi «*il Consiglio di Stato deve attirare l'attenzione del Parlamento sul fatto che l'attuale quadro legislativo è il frutto di un lungo percorso di ricerca del consenso e di negoziazione tra le parti. L'aumento del numero di domeniche necessiterebbe dunque di una nuova fase di discussione e di ricerca del consenso tra le parti interessate. Pertanto, qualora il Parlamento decidesse di andare in questa direzione, il Consiglio di Stato è senz'altro disponibile a favorire la discussione e promuovere il dialogo tra le parti*».²

In altre parole, perfettamente consapevole delle forti tensioni sociali e politiche che una tale modifica comporterebbe, il Consiglio di Stato non assume **una chiara posizione né a favore né contro**, ma si pone come eventuale mediatore per portare avanti un progetto coeso.

Entrando nell'esame più tecnico del messaggio governativo, esso si esprime nel merito della formulazione proposta dall'iniziativa per il punto 1 (aumentare da tre a quattro domeniche all'anno l'apertura) e rende attenti che, così come scritta, otterrebbe l'effetto contrario, ossia di ridurre a due le domeniche, invece che aumentarle a quattro.

Sempre dal lato giuridico sono da mettere in dovuta evidenza **gli avvertimenti che l'Esecutivo esprime all'attenzione del Parlamento** per quanto riguarda la proposta di modifica volta a raddoppiare le superfici dei negozi che potrebbero godere delle aperture domenicali in zona turistica (punto 3). Ripercorrendo l'iter dal Messaggio n. 6480 del 2011, ricorda che il limite dei 200 metri quadrati di superficie per i negozi in deroga, era stato fissato come interpretazione di un negozio che potesse rientrare nei parametri di ciò che la legge sul lavoro considera come negozi con offerta tipicamente turistica. Il punto sarà approfondito nel dettaglio nel seguito di questo rapporto, ma è importante la conclusione del Governo, secondo cui «*l'estensione a 400 mq nella LAN per i negozi delle località turistiche, dal profilo dell'occupazione del personale la domenica, potrebbe essere in contrasto con quanto constatato dal TF lo scorso mese di marzo 2021. Semmai si volesse andare nel senso auspicato dagli iniziativaisti occorrerebbe intervenire sulla legge federale sul lavoro, togliendo ad esempio la limitazione sull'assortimento previsto agli articoli 25 e 26 dell'ordinanza 2 (OLL 2)*».

Corre l'obbligo di sottolineare come il rapporto di maggioranza non si china in nessun modo sulle criticità espresse dal Consiglio di Stato, non fornendo nessuna risposta ai legittimi quanto palesi dubbi di tenuta giuridica della modifica in argomento. Fatto che evidenzia, nuovamente, la superficialità del (non) approfondimento eseguito dalla maggioranza commissionale, denotandone come la matrice del sostegno a queste modifiche sia di natura del tutto ideologica, un'ideologia tanto spinta da diventare addirittura cieca ai dati di fatto.

2.3 Le consultazioni - la posizione delle parti sociali

Nell'ambito dei lavori commissionali si sono sondate le posizioni delle associazioni di categoria del settore e dei sindacati rappresentativi del settore del commercio al dettaglio. A Federcommercio, DISTI, OCST ed UNIA si è chiesto di prendere posizione in forma scritta e di esprimersi sui seguenti quesiti:

² [Messaggio n. 8061](#) del 30 settembre 2021.

- Come valutate una possibile modifica della legge nella direzione proposta dall'atto parlamentare sopra citato, allegato alla presente?
- La nuova legge sull'apertura dei negozi sta dando buoni risultati oppure risulta problematica?

Sulla prima domanda emerge una **sostanziale, netta, inequivocabile divisione tra il punto di vista delle associazioni padronali rispetto a quanto riportato dai rappresentanti dei lavoratori**. Se Federcommercio e DISTI danno un chiaro sostegno a tutte e tre le misure proposte dall'iniziativa, i due Sindacati si esprimono all'inverso, o per dirla con le parole di OCST: decisamente, assolutamente, fermamente, contrari a tutte le proposte di modifica.

Sul secondo quesito i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori concordano nel dire che **la legge ha avuto effetti nefasti per il personale**, precarizzando ulteriormente il settore e togliendo loro del tempo da dedicare alle famiglie o al tempo libero, frammentando ancora di più le già lunghe giornate lavorative. OCST aggiunge che, oltre a queste prime considerazioni del tutto evidenti, non vi è stato il necessario tempo per poter valutare in senso più largo gli effetti, poiché dopo soltanto pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova legge è arrivata la pandemia da coronavirus.

Nelle risposte di Federcommercio e DISTI si osserva innanzitutto come le stesse siano, fondamentalmente, un copia incolla l'una dell'altra. Totalmente allineate, esse esprimono considerazioni di carattere generale, più che rispondere puntualmente alla domanda sugli effetti, sui risultati.

3. I MOTIVI DELLA CONTRARIETÀ

In questo capitolo sono analizzati i motivi della contrarietà all'iniziativa in oggetto.

In primo luogo verrà approfondita la validità giuridica della proposta 3. Siccome le tre misure puntuali rientrano tutte in un solco di maggiore estensione delle aperture, le considerazioni saranno di carattere generale e valide per tutte e tre le proposte di modifica.

3.1 Una proposta giuridicamente inattuabile

Di fronte alla proposta "di aumentare le superfici da 200 mq a 400 mq per quanto attiene alle deroghe di legge previste dalla LAN per le località turistiche", la prima domanda da porsi è: perché aumentarla? Per quale motivo raddoppiare? Qual è il problema che pone la limitazione a 200 mq? A tutte queste domande nella mezza pagina di iniziativa non c'è nessuna risposta.

Ma un'altra domanda da porsi è: per quale motivo c'è una limitazione a 200 mq? Ebbene la risposta è molto chiara ed è contenuta a pagina 25 del [Messaggio governativo n. 6480](#) del 23 marzo 2011 sulla LAN, che spiega come l'Ordinanza 2 della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio prevede una deroga al divieto del lavoro domenicale per le aziende delle regioni turistiche durante la relativa stagione turistica. Secondo l'art. 25 cpv. 2 OLL2 sono considerate aziende delle regioni turistiche le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante e soggiace a forti fluttuazioni stagionali. Le direttive emanate dalla SECO a questo riguardo sono decisamente restrittive, in quanto

prevedono tra l'altro che le attività turistiche devono corrispondere almeno alla metà di tutte le attività economiche della località o della regione. Limitano inoltre il campo d'applicazione aziendale **ai negozi che dipendono in buona parte dal turismo e che propongono una gamma di beni e servizi che rispondono ai bisogni specifici dei turisti, compresa una gamma limitata di generi di prima necessità** (cfr. sentenza TF 2A.578/2000 del 24 agosto 2001).

Per stabilire un opportuno parallelismo con le possibilità offerte dal diritto federale riguardo all'occupazione domenicale del personale, nella Legge entrata in vigore il 1° gennaio 2020 si propone di ammettere l'apertura domenicale dei negozi delle località turistiche fino alle 22:30, e di riflesso di estendere gli orari d'apertura anche in settimana fino a tale ora (art. 10 cpv. 1 lett. f) e 14 cpv. 1 lett. f)). Ma si è rinunciato a introdurre criteri relativi all'assortimento dei negozi, probabilmente perché si rendevano troppo complesse e burocratiche sia l'applicazione che il controllo. Si è invece ritenuto, in compenso, che le esigenze di limitazione a beni di prima necessità e ai bisogni specifici dei turisti **possano venire adeguatamente considerate mediante una limitazione della superficie di vendita, la sera e nei giorni festivi, a 200 mq.**

Evidentemente il legislatore ha voluto escludere i negozi della grande distribuzione a favore dei commerci più piccoli e che maggiormente si adattano ai bisogni dei turisti e alle condizioni dettate dalla legge sul lavoro in tema di occupazione del personale. Citando il messaggio governativo: *«Detto altrimenti, un'estensione dell'apertura domenicale ai negozi con superfici più estese di quanto strettamente necessario per soddisfare i bisogni dei turisti, potrebbe essere vanificata dall'impossibilità di impiegare personale in questi negozi essendo difficilmente giustificabile il rispetto dei criteri di cui all'art. 25 cpv. 1 e 2 dell'OLL 2».*

Non solo vi è quindi un chiaro riferimento legale, ma vi è pure recentissima giurisprudenza in materia, in quanto il Tribunale federale, in una sentenza del 24 marzo 2021 (2C_358/2020) in merito all'occupazione del personale nei negozi, al servizio dei viaggiatori, che beneficiano di deroghe al lavoro notturno e domenicale, ha ribadito la necessità di limitare l'assortimento ai beni destinati a soddisfare i bisogni dei viaggiatori quali ad esempio: vitto, articoli per l'igiene, prodotti tipici di viaggio. Il TF ha ribadito che i prodotti offerti in questi negozi non devono mirare a soddisfare i bisogni della popolazione, ma corrispondere ad un assortimento limitato di prodotti e servizi rispondenti principalmente alle esigenze degli stessi. **La massima Corte ha posto l'accento sul fatto che le condizioni per le deroghe al lavoro notturno e domenicale vanno considerate in modo restrittivo.**

Fatte queste precisazioni, dal profilo giuridico appare del tutto evidente come la proposta non sia accettabile dal Gran Consiglio.

3.2 Non si può valutare l'impatto dell'ultima modifica

Quanti posti di lavoro si sono creati con l'estensione degli orari d'apertura avvenuta con l'entrata in vigore della nuova legge? Queste nuove aperture hanno avuto effetto nel contrastare il "frontalierato della spesa"? È aumentata la cifra d'affari? Se sì, di quanto? I piccoli negozi hanno potuto godere di queste aperture oppure, potendo far capo a meno personale, non ne hanno usufruito? I nuovi orari sono andati a vantaggio soprattutto della grande distribuzione?

A tutte queste domande non abbiamo una risposta. La nuova legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e, come noto, soltanto dopo pochi mesi il mondo si è confrontato con la pandemia da coronavirus. Le restrizioni di movimento che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021 hanno influenzato radicalmente le abitudini della popolazione ticinese, chiudendo per larghi tratti alcuni settori della vendita al dettaglio come ad esempio articoli non di prima necessità, imponendo al contempo l'acquisto di alimentari unicamente sul suolo svizzero. Ne consegue che tutti i dati che occorrerebbero per fare un'analisi oggettiva della situazione non sono utilizzabili, perché chiaramente falsati dalle dinamiche di cui sopra.

Avere delle risposte chiare ai quesiti posti in entrata risulta fondamentale per poter capire se l'estensione degli orari di apertura abbia portato benefici o svantaggi, ponderare quindi se è una strategia da percorrere con maggiore vigore come chiede l'iniziativa oppure se è da fermare.

3.3 Il personale

3.3.1 Un'ulteriore precarizzazione della situazione lavorativa

Quel che emerge da chi quotidianamente è a contatto con le lavoratrici e i lavoratori, è che la tendenza già in atto da anni è che a pagare per le estensioni degli orari di apertura – tendenza già in atto da anni – sono state le maestranze. Sia per quanto riguarda le ripercussioni sulla loro vita privata sia per il netto peggioramento delle loro condizioni di lavoro. Secondo il Sindacato Unia: *«sono aumentati i contratti a tempo parziale e i contratti su chiamata senza ore garantite; di conseguenza è aumentata anche la piaga del frazionamento della giornata lavorativa»*. In altre parole, ciò che succede è che con le stesse unità di personale si copre un maggiore lasso di tempo di apertura del negozio, allungando le pause, facendo iniziare dopo, dividendo un tempo pieno su più persone in maniera da flessibilizzarle al massimo, più di quanto si potrebbe fare con una sola persona. È così che i tempi parziali vengono utilizzati come strumento di precarizzazione, elemento che fondamentalmente scarica su chi lavora il maggiore costo dell'estensione delle aperture.

Un altro elemento denunciato dal sindacato è la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore: *«e questo ha prodotto un'incredibile intensificazione del lavoro per ogni ora lavorata, aumentando la pressione sui singoli lavoratori e lavoratrici. Negli ultimi anni, inoltre, con l'esplosione di tempi parziali, si assiste ad un peggioramento nella gestione e nella pianificazione oraria del personale per la quale si ricorre in maniera sconsiderata a frazionamenti dei turni che dilatano in modo insostenibile la giornata lavorativa e che rendono impossibile il godimento del tempo per il riposo, per la vita privata e per la programmazione familiare»*.

Come ticinesi e forse ancora di più come parlamentari dovremmo essere più sensibili alle condizioni di lavoro a cui sono costrette migliaia di persone impiegate nel commercio al dettaglio. Oltre alla precarizzazione poc'anzi citata, che è sinonimo di sottoccupazione, i livelli salariali sono bassi.

Per concludere, non vi è dubbio alcuno che, contrariamente a quanto sostiene il rapporto Censi e gli studi ai quali il rapporto fa genericamente riferimento – l'ulteriore ampliamento

di tempi e spazi d'apertura dei negozi chiesto dall'iniziativa in oggetto non porterebbe alcun aumento di posti di lavoro, ma soltanto un'ulteriore precarizzazione e frammentazione del tempo lavorativo che andrebbe a ripercuotersi negativamente sul tempo libero di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

3.3.2 Il Contratto collettivo di lavoro: nessuna garanzia di rinnovo né di qualità

Riguardo al personale di vendita, un ulteriore elemento di preoccupazione è quello legato al Contratto collettivo di lavoro. Per chiarezza: questo punto è stato inserito per comprendere il settore e le condizioni del personale. L'auspicio della minoranza commissionale è che il CCL sia rinnovato – e a condizioni salariali superiori alla soglia dell'aiuto sociale – senza che ci siano ulteriori estensioni dell'orario di apertura. Dovrebbe essere un fattore di responsabilità sociale di impresa garantire che ogni lavoratore della propria azienda riceva un salario col quale possa vivere in Ticino.

Dopo molti anni di diniego padronale nel dotarsi di questo fondamentale strumento di protezione per lavoratrici e lavoratori, a permettere al CCL di vedere la luce è stato il già menzionato "emendamento Guidicelli", che nell'ambito del dibattito parlamentare ha definito che l'entrata in vigore della legge sugli orari di apertura dei negozi fosse condizionata all'approvazione di un CCL di obbligatorietà generale. Solo e unicamente per permettere alla legge di vedere la luce (quindi in maniera del tutto strumentale) il padronato ha acconsentito a sottoscrivere il contratto. Un contratto per altro con un salario orario, per il personale non formato, che parte da 19 franchi l'ora, che sommata la tredicesima diventa 20.58: ben al di sotto della soglia di intervento delle prestazioni complementari AVS/AI, che è di 22 franchi.

Ora, il timore di chi vi scrive è che il padronato, non più vincolato da nessun emendamento rispetto al rinnovo di questo contratto, potrebbe disdirlo. In un Cantone gravemente caratterizzato dal dumping e dalla precarietà, questo sarebbe un ulteriore, inaccettabile, scivolamento al ribasso di condizioni di lavoro già oggi invivibili per moltissimi residenti.

Seppur il legislatore non può mettere condizioni vincolanti, come ci ha ricordato la recente sentenza del TF in merito ai quattro ricorsi sulla LAN, è quanto meno opportuno che la politica dia un chiaro messaggio: prima della trattazione in Parlamento dell'iniziativa in questione, si chiede pubblicamente al padronato di comunicare la propria volontà a continuare con la via contrattuale e di adeguare il salario minimo perlomeno alla soglia delle prestazioni sociali (22 franchi l'ora). Siccome la Commissione ha rifiutato questo appello, significa, nei fatti, due cose:

1. che è completamente disinteressata alle sorti del contratto collettivo di lavoro e che dà via libera alla sua rescissione;
2. che accetta il fatto che in Ticino ci siano persone che lavorano sotto la soglia di intervento delle prestazioni sociali; in altre parole, accetta che vi siano working poor.

3.4 Un attacco ai piccoli negozi

Durante la campagna per il voto sulla LAN del 2016, oltre 300 piccoli negozianti promossero il seguente appello:

«È abbastanza chiaro che stiamo assistendo ad un'offensiva più ampia che mira a liberalizzare in modo selvaggio l'intero settore della vendita.

Queste proposte vanno ad esclusivo vantaggio della grande distribuzione!

I piccoli commerci, che già oggi subiscono la forte concorrenza dei grandi magazzini e dei centri commerciali, si troveranno ancora più in difficoltà in un regime di orari ulteriormente deregolamentato. Già oggi i piccoli commerci soffrono a seguito degli affitti molto elevati, della penuria di posteggi e di una concorrenza molto agguerrita da parte dei colossi del commercio al dettaglio. Di questo passo i piccoli commerci dovranno chiudere le saracinesche e scompariranno dal nostro tessuto economico e dalle nostre città, con ricadute negative anche in termini di occupazione».

A queste legittime preoccupazioni di allora, oggi dobbiamo aggiungere l'avvento della digitalizzazione, che ha due aspetti pesantemente negativi per queste realtà: da un lato funge da ulteriore elemento di feroce concorrenza, dall'altro va, nuovamente, ad appannaggio dei grandi gruppi, che possono così differenziare l'offerta e sovvenzionare la parte di commercio "tradizionale" con i ricavi dell'online.

Per assicurare queste realtà commerciali, i favorevoli all'iniziativa alla modifica in votazione popolare nel 2016 sottolineavano come la limitazione a 200 mq fosse voluta proprio in garanzia dei loro interessi. Con questa nuova iniziativa sembra cadere la maschera: i piccoli commerci, sempre più in difficoltà, con l'approvazione di un'ulteriore estensione degli orari di apertura e con il raddoppio della metratura per le deroghe avrebbero ulteriori elementi di concorrenza e nessun beneficio!

4. CONCLUSIONI

In conclusione, questa iniziativa risulta frettolosa e del tutto ideologica perché priva di una base analitica che possa dimostrare la bontà degli argomenti portati a suo sostegno. Ciò rende l'iniziativa in oggetto un semplice atto funzionale ad implementare quella "strategia del salame" che, passo dopo passo, punta ad una liberalizzazione del settore: "come in Italia", sentiamo spesso dire.

I perdenti di questa modifica sarebbero le migliaia di persone impiegate nella vendita e i proprietari dei piccoli negozi. Le venditrici e i venditori dovranno rinunciare ad altro tempo libero da dedicare ai propri affetti, in un'epoca già segnata dalle importanti difficoltà di conciliazione tra famiglia e lavoro, in un settore pesantemente toccato dal dumpig salariale. La precarizzazione prenderà ancora più piede, senza alcun miglioramento per il personale, ma forse, al limite, solo dell'utile di qualche grossa azienda.

I piccoli commerci, già oggi in difficoltà nel rispondere al prolungamento degli orari di apertura avvenuti con l'ultima modifica, si troveranno ancora più sotto pressione e in concorrenza con le grandi catene.

Corre l'obbligo di sottolineare come i lavori commissionati sono stati, dal nostro punto di vista, eccessivamente superficiali nel valutare la tenuta giuridica della modifica riguardante la metratura. Il Governo nel suo messaggio ha reso chiaramente attento il Parlamento di questo rischio, con un'indicazione molto precisa: andrebbe prima modificata la legge sul lavoro a livello federale.

Si diceva durante la campagna, da parte dei sostenitori (tra cui il PLR di cui Alessandro Speziali è Presidente) che "la nuova LAN non avrebbe necessitato di ulteriori modifiche se

non dopo un lungo periodo di osservazione". Secondo OCST un cambio di orientamento politico su un tema così delicato come le aperture dei negozi andrebbe ad interferire in modo negativo nei rapporti tra i partner contrattuali e l'autorità politica.

Per tutti questi motivi, la minoranza commissionale invita a respingere l'iniziativa Speciali.

Per la minoranza della Commissione economia e lavoro:

Fabrizio Sirica, relatore

Ay - Forini - Noi - Isabella